

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 dlgs. 117/2017 e art. 26 dlgs 105/2001



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

ARMANDO SABATINI – SOCIAL DEALER – ODV

Codice fiscale: 90043980045

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato denominata "ARMANDO SABATINI – SOCIAL DEALER – ODV", siglabile: "SABATINI ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alba (provincia di Cuneo). Il trasferimento della sede legale potrà essere deciso dal Consiglio direttivo; non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2

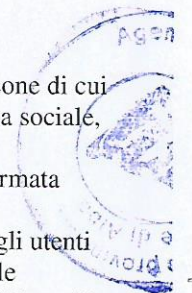
Scopi e finalità

1. L' ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza personalità giuridica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - a. aiutare la crescita globale delle persone e delle famiglie;
 - b. aiutare a superare le situazioni di disagio e di emarginazione;
 - c. colmare il deficit culturale e pratico dei soggetti deboli e/o esclusi socialmente, anche tramite accompagnamenti guidati e mirati;
 - d. offrire supporto alle azioni pubbliche e private di integrazione sociale, di crescita e di sviluppo, di conoscenza e di gestione dei diritti e dei doveri economici e delle connesse opportunità, degli strumenti possibili o elaborabili;
 - e. diffondere tra le famiglie, tra le persone singole, tra i giovani e la popolazione scolastica, una cultura economica e finanziaria per una cittadinanza piena e responsabile;
 - f. diffondere, anche con percorsi personalizzati, la cultura e la pratica della legalità, della integrazione e dell'inclusione sociale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
 - d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

- 
- e. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
 - f. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
 - g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 (lettera w)

2. A titolo esemplificativo L'ODV intende operare:

- a. nel campo della formazione e della cultura economica, riferendosi sia al mondo degli adulti sia a quello giovanile;
- b. nell'accompagnamento delle iniziative e delle progettualità di emancipazione sociale, personale e familiare;
- c. nella elaborazione, diffusione e supporto alla realizzazione di progetti promossi da soggetti pubblici e privati, nel settore dell'housing sociale, economia familiare, sviluppo dei talenti, del capitale umano e delle capacità personali, prevenzione e superamento dell'usura e della ludopatia e di ogni azione utile al riguardo;
- d. nella collaborazione con le varie istituzioni e agenzie formative ed educative, realizzando e proponendo percorsi a programmi adeguati e innovativi;
- e. nell'integrazione sotto il profilo dell'educazione economico e finanziaria delle azioni svolte da altri soggetti e da istituzioni, con le quali si pone in sinergia di servizio e in reciprocità funzionale ed operativa;
- f. nella elaborazione e nella gestione di percorsi personalizzati di sviluppo e di autonomia di soggetti deboli, marginali o esclusi;
- g. nell'individuare, offrire, proporre per tali soggetti le opportunità offerte dal sistema;
- h. nel promuovere forme ed azioni, strumenti di cittadinanza piena, e di connessi diritti e doveri civili ed economici e di maturazione e costruzione della legalità;
- i. nello svolgere e/o promuovere e/o commissionare: studi, ricerche, indagini per la conoscenza del territorio, della sua stratificazione sociale, dei sistemi e delle forme di integrazione e di sviluppo, dei modelli di opportunità e di crescita;
- j. Nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k. nell'operare per elevare la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

3. Per realizzare tali scopi, l'ODV potrà:

- a) stipulare accordi e convenzioni con istituzioni, enti, fondazioni, soggetti pubblici e privati;
- b) avvalersi di qualunque strumento di comunicazione sociale, costituendo, se ritenuto utile, biblioteche, agenzie di stampa, radiofoniche, musicali, televisive e di mass-media, cioè operare senza limiti di strumenti o di iniziativa.

4. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

9. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

10. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno tre giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

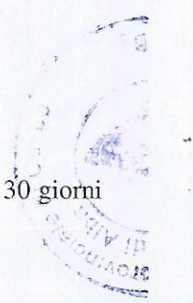
1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.



2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal termine stabilito per il versamento.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

art. 8 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi obbligatori dell'ODV:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente.
2. Sono organi facoltativi dell'OdV:

- d. il Vice Presidente;
- e. il Tesoriere;
- f. il Revisore dei conti.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 5 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno sei giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo almeno un giorno dopo quella fissata per la prima convocazione.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il Revisore dei conti;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- i. delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti. Il mandato dei nuovi eletti scade con quelli in carica.
- k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. delibera sull'esclusione dei soci;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo; detto libro è consultabile dai soci.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, scissione o trasformazione dell'OdV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci in prima convocazione e di almeno i due terzi dei soci in seconda convocazione; la decisione è deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 3. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario; a queste ultime due funzioni figure può essere eletto lo stesso socio.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione; i nuovi eletti scadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.
- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;

- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni semestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o da altro Consigliere nominato dal Consiglio, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Vice Presidente – Tesoriere – Segretario

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di suo impedimento e/o assenza, attestati di fronte ai terzi con l'uso della sua qualifica.

2. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario coadiuva il Presidente, cura i verbali e gli atti della ODV, nonché tutta la vita amministrativa della medesima. Ha in consegna, per la diligente gestione e tutela, i beni della ODV di cui ha in carico l'inventario.

Art. 15
Organo di controllo: Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea. Il suo mandato ha scadenza con quello del Consiglio direttivo. Oltre al controllo effettuato sui documenti contabili, il Revisore dei conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo
2. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e può essere rinominato.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16
Scioglimento

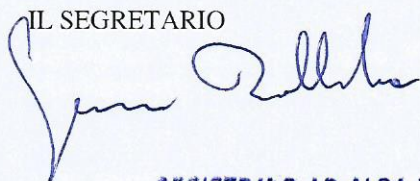
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17
Norme finali

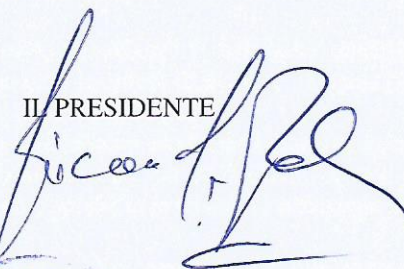
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alba, 28 giugno 2019

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



REGISTRATO AD ALBA IL

AL N. 1232 SERIE 3

a richiesta di Battaglia, Giovanni

EURO ESSEVI

IL FUNZIONARIO
Ruffino Andrea
FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ARMANDO SABATINI SOCIAL DEALER"**

ONLUS/ODV

Codice fiscale: 90043980045

Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

del 28 giugno 2019

Il giorno 28 Giugno 2019, alle ore 17 presso la Casa Diocesana, sita in via Mandelli 9 in Alba, previa convocazione fatta a norma di statuto è convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria della **Associazione di Volontariato "Armando Sabatini Social Dealer" Onlus** in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 27 giugno, col seguente Ordine del giorno:

Parte ordinaria

Comunicazioni del Presidente: sede sociale.

Parte straordinaria

- 1.) Adozione nuovo statuto;
- 2.) Adempimenti conseguenti.

Il Presidente Giacomo Giuseppe Battaglini constata e dà atto che oltre a lui sono presenti gli associati membri del Consiglio direttivo: il Vice Presidente Piergiorgio Reggio; i consiglieri Stefano Allasia, Vincenzo Bergadano e Giacomo Ballestra; è presente il revisore dei conti, l'associato Giovanni Tarasco; sono inoltre presenti o rappresentati per delega gli associati Luciano Marengo, Carlo Albrito, Claudio Alberto, don Giancarlo Gallo e Andrea Lanzone.

Pertanto, constatato che sono presenti o rappresentati per delega numero undici associati su quattordici e quindi è raggiunto il numero legale dei 3/4 richiesto dallo statuto sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea ordinaria e straordinaria aperta e valida per discutere e deliberare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria nomina segretario l'associato Giacomo Ballestra e passa quindi all'esame dell'Ordine del giorno sopra indicato.

PARTE ORDINARIA

Comunicazioni del Presidente: sede sociale

Il Presidente riferisce che il Consiglio direttivo, considerate le opportunità operative conseguenti, in data 26 aprile 2019 ha deliberato di istituire ad ogni effetto la sede sociale e legale dell'Associazione in Alba (Cuneo), Via Mandelli n. 9.

L'Assemblea, dopo breve discussione, concorda su tale decisione del Consiglio direttivo, che è competente a deliberare in materia poiché la nuova sede è posta nel medesimo Comune della sede iniziale e quindi la sua variazione non comporta richiami statutari.

PARTE STRAORDINARIA

1.) Adozione nuovo statuto

Il Presidente riferisce che le nuove disposizioni di legge, e in particolare il D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii. impongono l'adozione di nuove norme statutarie, poiché è prevista la

cessazione delle attuali Onlus, convertite in ODV.

Al fine dello studio del nuovo statuto ci si è avvalsi dell'assistenza e della collaborazione del CSV, Centro Servizi del Volontariato.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio direttivo nella seduta del 26 aprile 2019 ha esaminato discusso ed approvato il nuovo testo statutario, che è stato inviato in visione agli Associati e viene ora sottoposto all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria competente in materia.

Si dà quindi lettura del nuovo statuto, che - con i necessari aggiornamenti operativi e normativi - conferma la sostanza della natura originaria dell'Associazione.

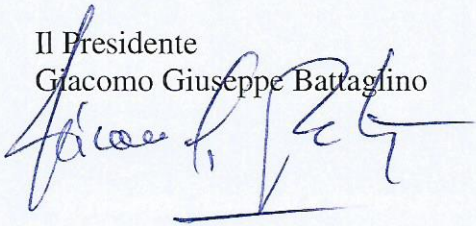
Dopo ampia analisi e discussione, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto, nel testo riportato nell'allegato "A" al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale.

2.) Adempimenti conseguenti

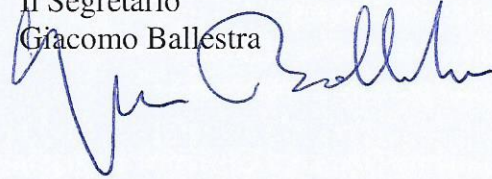
L'Assemblea ordinaria e straordinaria conferisce ampio mandato disgiunto al presidente Giacomo Giuseppe Battaglino, al vice presidente Piergiorgio Reggio e al consigliere Vincenzo Bergadano per tutte le operazioni di registrazione ed ogni altro adempimento necessario in relazione al nuovo statuto, a quant'altro deliberato nella presente riunione e al presente verbale. Ai medesimi, l'Assemblea conferisce anche il potere disgiunto di apportare le modifiche di carattere non sostanziale che venissero richieste da enti competenti nelle varie fasi suddette.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.30.

Il Presidente
Giacomo Giuseppe Battaglino



Il Segretario
Giacomo Ballestra



Allegato "A", nuovo statuto citato.

